



COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO

Provincia Caserta

Corso Garibaldi – 81030 – Falciano del Massico (CE)

Tel. 0823.931242 – Fax 0823.931033

P.IVA: 00423460617 – C.F.: 83001830617 – FAX SEGRETERIA 0823.931033 – FAX VV.UU.: 0823.931067

SERVIZIO DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA (F.O.U.) – CER 20.01.08 – CER 20.02.01- PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO PER LA DURATA DI 1 (UNO) ANNO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

La raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Falciano del Massico presso le utenze domestiche avviene attualmente con il sistema "porta a porta".

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto con la massima attenzione poiché l'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi di produzione, stoccaggio, raccolta, trasporto, smaltimento/recupero, costituisce attività di pubblico interesse.

ART. 1 Normativa di riferimento

Per quanto non espresso nel presente capitolato valgono le norme di riferimento di cui a:

- Servizio Integrato Gestione Rifiuti 16C.P.C.94 (Direttiva 2004/18/CE);
- Direttiva comunitaria n. 2006/12/CE del 5.4.2006 (cd. Direttiva quadro);
- D.Lgs. 3.4.2006, n.152 e suoi decreti attuativi, modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, nonché dal D.Lgs. 205/2010 ed, in particolare dall'art. 177 all'art.212;
- D.M. 28 aprile 1998, n. 406: Norme di attuazione di direttive dell'UE", disciplina dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- D.M. 5 aprile 2006, n.186: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata;
- Legge Regionale n° 4/2007.
- D.M. 8 aprile 2008: Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art.183, comma1, lettera cc) del D.Lgs.n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni (in G.U. n.99 del 28 aprile 2008);
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
- Codice Civile, articolo 1655 e seguenti;
- Regolamento comunale per la gestione rifiuti, approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 30.05.2008 e succ. mod. ed integrazioni;
- Accordi quadro tra ANCI e CONAI per la gestione degli imballaggi;
- T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18.8.2000, n.267 e s.m.i;
- Decreto legge 6.11.2008, n.172, convertito con modificazioni in Legge n. 210/2008.
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 221 del 5/7/2013 "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania", pubblicata sul BURC n° 44 del 12/8/2013.

Qualora la normativa citata nel presente capitolato fosse abrogata o modificata, anche solo in parte, successivamente alla pubblicazione dello stesso, essa si intende sostituita dalla normativa in vigore.

ART. 2 Oggetto dell'appalto

La prestazione di cui al presente appalto attiene all'affidamento del "**Servizio di stoccaggio, trattamento e/o recupero della frazione organica umida (F.O.U.), presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, dei rifiuti organici domestici**", Codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili), da svolgersi secondo le modalità contemplate nel presente Capitolato e dalle leggi in vigore.

ART. 3 Carattere dei servizi

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ai sensi dell'art.178 del D.Lgs.152/2006 e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.

Tutti i servizi affidati con il presente appalto sono quindi da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici

essenziali ed indispensabili e pertanto non possono essere sospesi o abbandonati per nessun motivo.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART. 4 Durata dell'appalto

L'Appalto ha durata di **1 (uno) anno**, decorrenti dalla data di affidamento del servizio. L'inizio del servizio deve avvenire entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Resta salva la facoltà di revoca da parte dell'Amministrazione per eventuali inadempienze dell'Impresa secondo le modalità previste dal presente Capitolato.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, l'Impresa dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte dell'Impresa subentrante.

ART. 5 Importo dell'appalto

L'importo presunto contrattuale posto a base di gara per il servizio descritto nel presente "Capitolato", per l'intera durata dell'appalto (1 anno) è pari a € 115.830,00, comprensivo di IVA al 10%.

L'importo presunto sopra indicato è calcolato sulla base del servizio secondo la seguente tabella:

CER	Costo unitario/Tonnellata	Quantitativo annuo presunto	Importo Totale	IVA 10%	Totale annuo IVA compresa
20.01.08	€ 190,00/t	540 t	€ 102.600,00	€ 10.260,00	€ 112.860,00
20.02.01	€ 90,00/t	30 t	€ 2.700,00	€ 270,00	€ 2.970,00
			€ 105.300,00	€ 10.530,00	€ 115.830,00

Il prezzo unitario posto a base di gara è di € 190,00 (centonovanta//00 euro)/Tonnellata per il CER 20.01.08.

Il prezzo unitario posto a base di gara è di € 90,00 (novanta//00 euro)/Tonnellata per il CER 20.02.01.

L'ammontare effettivo del servizio, sarà quello fissato in sede di aggiudicazione e s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel presente capitolato.

Gli importi sopra indicati sono calcolati sulla base delle quantità preventivate che potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, in relazione alla produzione dell'utenza.

ART. 6 Sistema di gara e criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso Decreto, determinato mediante un unico ribasso percentuale offerto, da applicare al prezzo unitario posto a base di gara, di cui all'art. 5 del presente Capitolato d'appalto, IVA esclusa, con valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016.

Le motivazioni di scelta del criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 sono dovute alla tipologia del servizio che presenta procedure e caratteristiche standardizzate che non generano differenze tra gli operatori economici potenziali.

Il costo del servizio è stato determinato da una indagine di mercato, andando a rilevare i prezzi operati negli ultimi bandi da altre Stazioni Appaltanti, della provincia di Napoli e Caserta atteso che non vi sono tabelle tariffarie istituzionali a cui fare riferimento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Le modalità amministrative di partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico-economica e finanziaria, sono specificate nel disciplinare di gara.

ART. 7 Stipula del contratto e inizio del servizio

La stipula del contratto di appalto del servizio non potrà essere eseguita prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'inizio del servizio dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto previa predisposizione di apposito verbale il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'esecuzione anticipata della prestazione, attraverso apposito provvedimento e senza che l'Affidatario possa opporre alcun rifiuto previa predisposizione di apposito verbale di avvio del servizio.

Qualora l'impresa aggiudicataria non addiverrà, per qualsiasi motivo alla stipula del contratto o non darà inizio al servizio, il Comune sarà libero di assegnare l'appalto all'impresa seconda classificata e contestualmente di incamerare la cauzione prestata dalla prima impresa classificata, senza ulteriori atti di messa in mora.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto l'affidatario del servizio accetta senza eccezioni e riserve gli elaborati sopra elencati che resteranno depositati agli atti d'ufficio controfirmati dalle parti.

ART.8 Obblighi a carico della ditta affidataria

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria, non rispetti il contenuto delle dichiarazioni e delle condizioni di conferimento sottoscritte in sede di gara causando in tal modo difficoltà all'Ente sarà soggetta ad ammonizione scritta e perdurando tale comportamento potrà essere sostituita da altra impresa salvo il risarcimento del danno all'Ente.

L'Ente si riserva di conferire ad altri impianti anche nel caso di fermo dell'impresa aggiudicataria o altro accadimento che impedisca il regolare conferimento.

ART. 9 Garanzia provvisoria e definitiva

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 del D. Lgs. 50/2016).

In ogni caso, in seguito all'esito negativo derivato dall'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune, quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del prezzo base dell'appalto. La cauzione definitiva sarà determinata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre possedere:

- una polizza di assicurazione che copra i danni per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, per la somma di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune;
- una polizza a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

ART. 10 Corrispettivi dell'appalto

Il Comune di Falciano del Massico non dispone di un sito idoneo dove allocare i contenitori per lo stoccaggio della frazione umida quindi ha necessità che il servizio di stoccaggio e trattamento e/o recupero della frazione umida avvenga con le modalità indicate di seguito.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel Comune di Falciano del Massico come già detto si svolge con il sistema "porta a porta", nel rispetto delle norme vigenti, ed avviene nelle prime ore del mattino in modo da non creare problemi alla circolazione stradale.

Il servizio pertanto prevede che l'impresa appaltatrice sia dotata di un centro autorizzato di stoccaggio ubicato presso il quale conferire i rifiuti, al termine delle operazioni di raccolta della frazione umida, previste nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 06.00 alle ore 12.00 per il Codice CER 20.01.08 e una volta a settimana per il CER 20.02.01.

Detti rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune tramite ditta affidataria dell'apposito servizio con mezzi adeguati presso l'impianto che risulterà aggiudicatario.

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Il suddetto quantitativo è stimato e non vincolante, per il suo mancato raggiungimento, l'appaltatore non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

L'impresa appaltatrice provvederà alla pesatura delle frazioni conferite dal Comune e se necessario al successivo trasporto delle stesse presso un centro di compostaggio autorizzato.

Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/06, l'affidatario del servizio provvederà alla compilazione dei formulari che dovranno essere restituiti al committente, timbrati e firmati.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. La sostituzione dell'impianto deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 3.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore, comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati e trasmettere al Comune la seguente documentazione:

- 1) Provvedimento di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;
- 2) Provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli tesi a verificare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

ART. 11 Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per Frazione Organica Umida, l'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.

Se concordato tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico del Comune e dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese saranno a carico dello stesso.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo pec l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

ART. 12 Corresponsione del canone e fatturazione

Il corrispettivo (IVA esclusa) per singola tonnellata di rifiuto oggetto del presente capitolato, "stoccata, trattata e/o recuperata, è stabilito prevedendo lo stoccaggio dei rifiuti, un turno di servizio comprensivo di trasporto e conferimento all'impianto finale, andata e ritorno (anche fuori Regione Campania), recupero/smaltimento dei rifiuti conferiti.

Tale corrispettivo è desunto dall'analisi dei costi dovuti, necessari ed eventuali, per la regolare e corretta esecuzione del servizio in questione, degli oneri vigenti, di tutte le spese a qualunque titolo sostenute, sia generali che accessorie, nonché di utile d'impresa, senza null'altro a pretendere.

I pagamenti saranno effettuati mensilmente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura, nella quale saranno indicati i dati dei F.I.R. o allegate le relative copie.

Eventuali ritardi nei pagamenti, dovuti a causa di forza maggiore, non daranno diritto alla società affidataria di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere la risoluzione del contratto.

La società appaltatrice non può sospendere il servizio per ritardato pagamento delle fatture.

In caso di sospensione per le motivazioni di cui sopra, si provvederà d'ufficio alla risoluzione del rapporto contrattuale, con eventuale denuncia agli organi competenti per interruzione di pubblico servizio.

ART. 13 Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

ART. 14 Risoluzione del contratto e recesso unilaterale.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) con la piena operatività delle autorità di ambito degli ATO e STO previsti Deliberazione di Giunta Regionale n° 221 del 5/7/2013 "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania", pubblicata sul BURC n° 44 del 12/8/2013, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro;
- e) In caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- f) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro la data indicata nella richiesta;
- i) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- j) qualora a carico dell'Impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 D.L. n.629/82.
- k) in caso in cui si verifichi la sospensione e/o cancellazione dall'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- l) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di che trattasi.
- m) per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.
- n) In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere a uno o più degli obblighi contrattuali, trascorso il termine indicato senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Appaltatore accettando detta clausola riconosce che, decorso il suddetto termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 15 Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.

ART. 16 Vigilanza e controlli

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'appaltatore, finalizzate alla rispondenza delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 17 Cessione e subappalto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Le modalità dell'eventuale subappalto saranno quelle previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.

ART. 18 Penalità

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria variabile in relazione all'entità della stessa da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna.

La sanzione, preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, sarà applicata dal Responsabile del Servizio e dovrà essere adeguatamente motivata.

L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario con diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva.

ART. 19 Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax ed indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

ART.20 Tracciabilità flussi finanziari

L'art. 3 comma 1 della legge n. 136/2010, "Tracciabilità dei flussi finanziari" finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ha stabilito che gli appaltatori, i subappaltatori e i sub contraenti delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso le società, Poste Italiane S.p.A. dedicati.

Gli appaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse.

ART. 21 Responsabile tecnico/amministrativo del servizio

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 22 Controversie

Le controversie di qualunque natura che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Affidatario saranno deferite all'autorità giudiziaria competente.

Preventivamente alle parti è data la facoltà di comporre la controversia mediante formalizzazione di accordo bonario nel rispetto e secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 23 Costi di pubblicazione del Bando

Alla luce dell'articolo 5, del Decreto *del* Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, concernente la "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", le **spese di pubblicazione** obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono **rimborsate** alla stazione appaltante **dall'aggiudicatario** entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 24 Osservanza di leggi, decreti e ordinanze

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Annarita Balestrieri

Il Supporto al RUP
Ing. Angelo Cappelli